

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SODALIS

TITOLO 1 - COSTITUZIONE, PRINCIPI FONDAMENTALI E SEDE

Art. 1 Costituzione, denominazione e principi fondamentali

1. Sodalis CSVS, di seguito indicata anche come "Sodalis" o "Associazione", è un'associazione fondata il 5 maggio 2004 apartitica, aconfessionale e che si ispira ai principi di democraticità e di solidarietà sociale; non persegue finalità di lucro e si conforma al principio di elettività delle cariche associative.
2. Una volta acquisita la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi di legge, alla denominazione "Sodalis" verrà aggiunto l'acronimo ETS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Sodalis ETS" oppure "Sodalis ente del Terzo settore" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti applicativi, in conformità alle disposizioni previste Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "Codice" o "CTS") e successive modifiche, nonché ai principi e alle norme stabilite in materia di enti di Terzo settore gestori dei centri di servizio per il volontariato, nonché alle disposizioni del codice civile, delle leggi, della Costituzione e delle Convenzioni e trattati europei ed internazionali. Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi specifici.

Art. 2 Durata e sede

1. L'associazione ha durata illimitata.
2. L'associazione ha sede legale in Salerno in corso Vittorio Emanuele 58. Il Consiglio direttivo, a mezzo di propria delibera, potrà variare la sede statutaria ed istituire o chiudere sedi operative, senza che ciò comporti modifica del presente statuto.
3. L'associazione opera principalmente nel territorio della provincia di Salerno.

TITOLO 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3 Finalità

1. L'Associazione esalta la centralità della cultura e delle azioni solidali delle organizzazioni di volontariato (ODV) e degli enti di Terzo settore, ed il loro impegno per l'affermazione dei diritti fondamentali di ogni essere umano, indipendentemente dallo status, dal genere, dalla etnia, da condizioni personali e sociali, e persegue la finalità di contribuire a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
2. L'Associazione persegue lo scopo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'Organismo Nazionale di Controllo mediante l'accreditamento come Centro di servizio per il volontariato, in conformità alle disposizioni normative in materia.
3. L'Associazione promuove e favorisce la conoscenza della realtà del volontariato e del Terzo settore, anche in forme collaborative o in rete con altri enti pubblici e privati, fondazioni, regioni ed enti locali.
4. L'Associazione garantisce parità nelle condizioni di accesso ed accoglienza alle iniziative, ai servizi e alle attività realizzate, senza alcuna forma di discriminazione.

5. L'Associazione favorisce il coinvolgimento degli utenti, dei dipendenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.
6. L'Associazione non persegue finalità di lucro, neanche indirettamente, e destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate in favore di fondatori, componenti degli organi sociali, associati, lavoratori, collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del vincolo associativo.

Art. 4 Oggetto, attività e risorse

1. Per il perseguimento delle finalità indicate nel presente Statuto, l'Associazione esercita, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice:
 - a) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, di cui all'art. 5, comma 1, lettera m) del Codice, svolgendo, in qualità di Centro di servizio per il volontariato. attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore; inoltre, qualora l'Associazione sia accreditata come centro di servizio per il volontariato eserciterà attività di controllo nei confronti dei propri aderenti (ex art. 93 co. 5 Codice del Terzo settore), e di assistenza tecnica.
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera i) del Codice, tramite l'organizzazione di eventi, rassegne, feste ed altre manifestazioni, e pubblicazioni di carattere editoriale e scientifico come l'attuale rivista degli annali del volontariato;
 - c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del Codice, attraverso corsi di formazione volti a qualificare il livello professionale dei volontari, sia attraverso fondi del FUN o di altra provenienza;
 - d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 5, comma 1, lettera h) del Codice, tramite l'organizzazione dell'attività di ricerca, con un focus particolare alle trasformazioni di welfare;
 - e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera l) del Codice, tramite l'organizzazione di percorsi formativi ed informativi all'interno dei contesti scolastici ed universitari;
 - f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art. 5, comma 1, lettera z) del Codice, attraverso lo sviluppo della cultura del riutilizzo dei beni comuni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera g) del Codice, attivando percorsi di alta formazione anche con il coinvolgimento delle istituzioni universitarie.
2. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità alla disposizione di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.
3. Per poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile e adeguato, compreso imprese strumentali. Potrà, altresì, attivare intese, convenzioni e rapporti di collaborazione con altri Centri di servizio per il volontariato e altri enti del Terzo settore, reti, amministrazioni pubbliche, università, imprese ed altri enti privati, nel rispetto del Titolo VII del Codice del terzo settore e delle altre previsioni normative.
4. L'Associazione potrà svolgere, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. Sodalis persegue le proprie finalità anche attraverso la gestione di un Centro di servizio per il volontariato (di seguito CSV) in conformità al Codice del Terzo settore.
In qualità di Centro di servizio per il volontariato, Sodalis utilizza le risorse del Fondo Unico

Nazionale (di seguito FUN) ad esso conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC.

Quale Centro di servizio per il volontariato, Sodalis può svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi, ai sensi dell'art. 63 del Codice e nel rispetto dei suoi principi:

- a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione e nelle università, facilitando l'incontro degli enti del Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
 - b) servizi di formazione finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali ed organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
 - c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare le competenze e le tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, lavoristico, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
 - d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
 - e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;
 - f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;
 - g) tutte le attività previste per i Centri di servizio per il volontariato dal Codice del Terzo settore e dalla normativa sul terzo settore, ivi incluse le attività disciplinate dall'art. 93, comma 5 del Codice stesso;
 - h) la realizzazione di qualsiasi altra attività di supporto richiesta dai volontari nell'ambito degli enti di terzo settore e dalle organizzazioni di volontariato, nei limiti e secondo le modalità definite nel Regolamento e nella Carta dei Servizi.
6. I servizi resi da Sodalis mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN) previsto dall'art. 62 del Codice sono erogati secondo quanto definito dal Regolamento e dalla Carta dei servizi. È vietato con tali risorse effettuare erogazioni in denaro e trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti con le medesime risorse.
 7. Le attività ed i servizi svolti in regime di accreditamento dall'Associazione sono erogati, in conformità alla normativa di settore, nel rispetto dei seguenti principi: qualità, economicità, territorialità e prossimità; universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso; integrazione, pubblicità e trasparenza come dettagliati nell'art. 63, comma 3 del Codice.
 8. Sodalis può avvalersi di risorse diverse da quelle derivategli dal FUN, in conformità alle previsioni di legge; può erogare attività o servizi a pagamento nei casi e secondo le modalità consentite dalla legge. Per le risorse diverse da quelle provenienti dal FUN Sodalis adotta una contabilità separata, in conformità alla disposizione di cui all'art. 61, comma 1 lett. c) del Codice.

Art. 5 Soci

1. Possono essere soci di Sodalis le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore muniti di una struttura e di un ordinamento democratico che non perseguono scopo di lucro - con esclusione di quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile - e che, obbligandosi a rispettare le previsioni statutarie e regolamentari, condividono le finalità dell'Associazione ed intendono collaborare al perseguimento dello scopo sociale.
2. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
4. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

Art. 6 Diritti dei soci

1. I soci hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto, salva l'attribuzione della maggioranza dei voti in assemblea alle organizzazioni di volontariato e secondo le modalità stabilite al successivo articolo 13;
 - eleggere democraticamente gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - approvare il programma e i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, nei modi previsti dal presente statuto;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate preventivamente autorizzate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
2. Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Regolamento generale e dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 7 Doveri dei soci

1. I soci hanno l'obbligo di:
 - rispettare i principi, i valori e le norme del presente Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
 - tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
 - versare la quota associativa e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea secondo le modalità e i termini stabiliti;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
 - partecipare attivamente alla vita associativa e contribuire attivamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 8 Adesione

1. La domanda scritta di ammissione va inoltrata al Consiglio direttivo, che, accertata in capo all'ente richiedente la sussistenza dei requisiti sopra richiamati, istruisce la relativa pratica entro 60 giorni dal suo ricevimento. L'Assemblea delibera sull'istanza di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

2. Alla domanda di ammissione va allegata la delibera dell'Organo di amministrazione dell'ente candidato, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali, la strutturazione di Sodalis ed i programmi di attività.
3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro dei soci.
4. L'Assemblea deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione dando conto dell'accertata insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei garanti che decide in via definitiva.

Art. 9 Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
 - a) morosità;
 - b) dimissioni;
 - c) esclusione deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, a seguito di:
 - violazione delle disposizioni del presente statuto,
 - attività in contrasto con le finalità statutarie e con le deliberazioni degli organi sociali;
 - attività che arrechino gravi danni morali materiali all'Associazione;
 - persistente mancata partecipazione dell'associato alla vita associativa.
 - d) perdita dei requisiti iniziali di appartenenza o non osservanza delle norme statutarie;
 - e) decadenza a seguito dell'accertamento della persistente mancata partecipazione dell'associato alla vita associativa, come previsto dal Regolamento.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) è ammesso il ricorso al Collegio dei garanti che decide in via definitiva entro 30 giorni, secondo modalità definite dal Regolamento.

2. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno un mese prima.

TITOLO 4 - RISORSE UMANE

Art. 10 Dipendenti e collaboratori

1. L'Associazione può assumere dipendenti e stipulare contratti di lavoro e di prestazione d'opera secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi al rispetto delle disposizioni in materia di obblighi assicurativi contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 del Codice del Terzo settore.
2. L'Associazione può inoltre utilizzare consulenti, professionisti e collaboratori esterni stipulando con loro contratti a norma di legge.
3. Ai lavoratori subordinati o autonomi si applica quanto previsto dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 11 Volontari

1. All'interno di Sodalis i volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari nel terzo settore.
2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti e alle condizioni stabilite da specifico regolamento.

Art. 12 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo;
 - il Collegio dei garanti.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. La durata degli organi sociali è di tre anni. Chi è stato membro di un organo sociale per due mandati consecutivi anche se non completi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
4. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.
5. L'ingiustificata assenza di un componente di un organo a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Regolamento elettorale stabilisce le modalità dell'eventuale sostituzione del componente decaduto.
6. Le cariche di componente del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e del Collegio dei garanti sono incompatibili tra loro.
7. I componenti degli organi elettivi non possono avere rapporti di lavoro con l'Associazione.
8. Non possono ricoprire cariche sociali:
 - coloro che rivestono incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 - i parlamentari nazionali ed europei;
 - coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.
 - coloro che risultino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o dal presente statuto.

Art. 13 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e delibera su tutte le attività dell'associazione in particolare:
 - determina il numero dei membri del Consiglio direttivo e ne nomina e revoca i componenti;
 - determina il numero dei membri del Collegio dei garanti e ne nomina e revoca i componenti;
 - nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo e ne determina l'eventuale compenso, eccetto che nei casi previsti dall'art. 17.5;
 - approva i bilanci dell'associazione, il cui esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
 - approva il Bilancio Sociale;
 - delibera l'ammontare della eventuale quota sociale;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva, su proposta del Consiglio direttivo, uno o più regolamenti interni attuativi del presente statuto e comunque riguardanti il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali, la Carta dei servizi ed il programma di attività predisposto dal Consiglio direttivo;
 - ratifica, all'occorrenza, su piani di attività non preventivate dell'Associazione, con le relative forme d'apporto anche economico previste;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - delibera lo scioglimento e la conseguente devoluzione del suo patrimonio, la trasformazione, la

fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti i soci.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
 - a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno un decimo dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

Il Presidente, o un suo delegato, convoca l'assemblea mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta (e-mail, pec, o altri mezzi equivalenti stabiliti dal Regolamento elettorale), inviata almeno 10 giorni prima della data fissata.

3. L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti da almeno 1 mese che 7 giorni prima dello svolgimento dell'adunanza siano in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e con le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.
Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.

Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Il Regolamento fissa il numero massimo di associati che ogni socio potrà rappresentare, che in ogni caso non potrà essere maggiore di tre.

Qualora il numero dei soci non sia inferiore a cinquecento, e comunque nei casi previsti dal Regolamento nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge, l'Assemblea può prevedere e disciplinare mediante apposito regolamento la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate su base territoriale, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza da un presidente eletto dalla Assemblea stessa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono constare del verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti, e nel quale devono essere riportate, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, anche su richiesta del Presidente, ha il diritto e l'onere ai fini dell'eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di mettere a verbale la propria dichiarazione di voto.

5. L'assemblea approverà un Regolamento elettorale finalizzato a garantire:
 - il rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali;
 - l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato mediante il ricorso al voto ponderato;
 - misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati;
 - misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV.

6. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto e in seconda convocazione con almeno il 10% degli aventi diritto. Delibera a maggioranza assoluta dei voti e comunque in conformità alle previsioni di legge ed in particolare all'art. 61, primo comma lett. f) del Codice, nonché alle

disposizioni previste dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei seguenti casi:

- per modificare lo Statuto; in tal caso occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione; in tal caso occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 14 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
È formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 11, stabiliti secondo modalità definite dal Regolamento elettorale nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'articolo 12 del presente statuto.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche indicate, tra i propri soci, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - nominare e revocare il Presidente e il Vicepresidente;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - istruire le pratiche relative all'ammissione e all'esclusione dei soci;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono assistere i componenti dell'Organo di controllo e del Collegio dei garanti e il Direttore. Il Presidente può, inoltre, invitare ad assistere alla seduta uno o più soci o esperti, in ragione delle esigenze emergenti dai temi all'ordine del giorno.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica.
Il consigliere decaduto può appellarsi al Collegio dei garanti entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera.
Il Regolamento elettorale stabilisce le modalità dell'eventuale sostituzione dei consiglieri decaduti.
7. Dal momento della decadenza di un consigliere e fino alla successiva sostituzione, il Consiglio direttivo si considera validamente costituito in presenza di almeno la metà dei componenti rimasti in carica.
8. Il Consiglio direttivo potrà ammettere e regolamentare la possibilità di partecipare alle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
9. Il Consiglio direttivo potrà organizzare i propri lavori dotandosi di specifico regolamento; potrà individuare al proprio interno ruoli e responsabilità a termine o per la durata dell'intero mandato, quali commissioni o gruppi di lavoro o figure quali Tesoriere/amministratore, segretario, o altre.

Art. 15 Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. È eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima seduta. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi.
È fatto divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente del Consiglio Direttivo per più di nove anni.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.
In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.
4. Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.
6. Il Presidente può delegare, in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti ad altri componenti del Consiglio direttivo.

Art. 16 Collegio dei garanti

1. Il Collegio dei garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione. Dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.
2. È formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 5 e rimane in carica tre anni; i suoi membri eleggono al loro interno il Presidente.
3. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.
4. I membri del Collegio dei garanti vengono nominati dall'Assemblea che, prima della nomina, decide il numero degli stessi, che non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.
5. I componenti del Collegio dei garanti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.
6. I componenti del Collegio dei garanti hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.
7. Il Collegio dei garanti decide in seconda istanza sul diniego delle domande di ammissione e sui provvedimenti di decadenza ed esclusione dei soci, e negli altri casi previsti dal presente statuto.

Art. 17 Organo di controllo

1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'Organo di controllo presenta all'Assemblea ogni anno una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.
2. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. L'Organo di controllo rimane in carica tre anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, ai quali si applicano l'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza).
4. Almeno uno dei componenti effettivi ed un supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 Codice civile. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5, i membri effettivi eleggono nel loro seno il presidente.
5. Nel caso in cui Sodalìs sia accreditata quale centro di servizio per il volontariato ai sensi dell'art. 61 del Codice del Terzo settore, il presidente di tale Organo è nominato dall'OTC (Organismo Territoriale di Controllo).
6. Può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
7. I componenti dell'organo di controllo hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.
8. La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

TITOLO 6 - BILANCIO, PATRIMONIO, RISORSE

Art. 18 Bilancio e patrimonio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci consuntivi e preventivi ed il bilancio sociale annuali, redatti ed approvati secondo il presente Statuto, rendono conto delle attività realizzate e dell'uso delle risorse disponibili.
L'approvazione del bilancio di esercizio, di norma, avviene entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine sopraindicato potrà essere di centottanta giorni se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione, ovvero ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario e segnali nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il bilancio, una volta approvato, sarà reso pubblico con le misure previste dalla normativa vigente e, comunque, in modo tale da consentire l'accessibilità e conoscenza ai portatori di interesse.
2. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;
 - b) eccedenze degli esercizi annuali;
 - c) erogazioni, donazioni e lasciti;
 - d) quote associative eventualmente deliberate.
3. Le fonti di finanziamento di Sodalìs sono:
 - a) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - b) i contributi pubblici e dei privati;
 - c) la gestione economica del patrimonio;
 - d) le risorse per lo svolgimento delle funzioni di centro di servizio accreditato ai sensi dell'articolo 62 del Codice del Terzo settore.
4. Le risorse non provenienti dal FUN saranno comunque gestite tramite contabilità separata ai sensi del comma 8 dell'articolo 4.

Art. 19 Bilancio sociale e informativa sociale

1. L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

2. L'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.
3. L'associazione assicura, in ogni caso, l'adozione di misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.

Art. 20 Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei garanti, tenuto a cura dello stesso organo.
2. I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

TITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea. La deliberazione viene approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di scioglimento dell'associazione, si applica l'art. 9 del Codice del Terzo settore. E' fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 63, commi 4 e 5.

Art. 22 Norme transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, l'acquisto e la perdita della qualità di socio avviene ai sensi dell'articolo 5.
2. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.
3. I limiti di mandato per i componenti del Consiglio direttivo, per il Presidente e per i componenti del Collegio dei garanti e dell'Organo di controllo hanno effetto e si computano a partire dal primo rinnovo di tali organi successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.
4. Il Comitato Esecutivo ed il Presidente, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, assumono immediatamente le funzioni di cui agli articoli 14 e 15 del presente Statuto. Dallo stesso momento il Comitato Esecutivo assume la denominazione di Consiglio direttivo.
5. Il Collegio dei Garanti ed il Collegio dei Sindaci in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto assumono immediatamente le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente Statuto. Dallo stesso momento il Collegio dei Sindaci assume la denominazione di Organo di controllo.

Art. 23 Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.